

Repertorio n.

Fasc. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI
CONCERTI DAL TITOLO "NOTE D'AUTUNNO" NEL PARCO
MEDICEO DI PRATOLINO**

CIG Z9E1B25E54

Premesso:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ed in particolare l'art. 1, comma 16, secondo cui "*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai [commi da 44 a 46](#)...*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città

metropolitana “*valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme ...*”;

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “*la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, ad in particolare il Capo II avente ad oggetto i Principi della valorizzazione dei beni culturali;

TRA

- Dott.ssa Rossana Biagioni nata a Firenze il 30/09/1966 la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. del , per la quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e dall’art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

E

- Dott. , nato il in qualità di dell’Impresa , con sede legale in , via , (CAP), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , in seguito “Esecutore”;

Le parti come sopra rappresentate premettono che:

- il Giardino mediceo di Pratolino, complesso monumentale di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, *“per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale”* è stato riconosciuto nel 2013 patrimonio dell'Umanità dalla 37° sessione del World Heritage Committee dell'UNESCO, come sito seriale “Ville e Giardini Medicei in Toscana”;
- all'interno del Parco mediceo di Pratolino, sono presenti alcuni spazi che l'Amministrazione concede in uso temporaneo ad Enti ed Associazioni per organizzarvi convegni, congressi, manifestazioni e mostre di interesse pubblico, allo scopo di promuovere il Parco anche a fini turistici, oltretutto la diffusione della cultura nel territorio;
- il calendario degli eventi nel Parco per l'anno 2016 conservato agli atti del presente fascicolo, affianca ad alcune manifestazioni organizzate da Enti e/Associazioni e soggetti esterni anche altre iniziative direttamente promosse dall'amministrazione, comunque finalizzate a potenziare la fruizione turistica del sito;
- la sottoscritta Dirigente, incaricata della gestione e valorizzazione del Parco, ha ritenuto dover programmare 2 momenti musicali da raccogliere sotto il titolo “Note d'autunno nel Parco”, individuando quali date utili il 2 e 30 ottobre 2016, finalizzati a promuovere la crescita culturale e la diffusione presso il più vasto pubblico della notorietà e prestigio del Parco mediceo di Pratolino;

- a seguito delle trattative intercorse, l'Amministrazione ha riscontrato dall'Esecutore la disponibilità a partecipare alla tale manifestazione con la presenza degli artisti e con il repertorio, come da programma allegato alla lettera A) al presente contratto parte integrante e sostanziale;
- con Determina Dirigenziale n. del , mediante affidamento diretto svolto in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata affidata il *“Servizio di realizzazione dei concerti dal titolo “Note d'autunno” nel Parco mediceo di Pratolino”* all'Impresa , con sede legale in (CAP), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di , per l'importo di € oltre IVA nella misura di Legge;
- l'Esecutore dichiara di conoscere, accettandone le caratteristiche tecniche, il “Palco del pratone” e la Sala Rossa”, ove avranno luogo gli spettacoli;
 - che i concerti dovranno essere a partecipazione libera e gratuita da parte dei visitatori del Parco mediceo di Pratolino e che nessun biglietto dovrà essere emesso nei confronti del pubblico dall'Esecutore;
 - le parti dichiarano inoltre che, in conseguenza della tipologia del servizio sussistono, per il presente servizio, rischi di interferenze per i quali occorre redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

e che, pertanto, è stato svolto apposito sopralluogo e redatto il conseguente verbale di coordinamento e cooperazione;

- ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, trattandosi di servizio in materia di beni culturali, è stata data esecuzione immediata della prestazione come da verbale del responsabile del procedimento, sottoscritto dell'aggiudicatario;

Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare apposito contratto che regoli il servizio, le Parti confermano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del servizio

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente contratto, la sottoscritta.

Direttore dell'esecuzione Direttore dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 31 del e D. Lgs. 56/2016) è la sottoscritta;

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo

La Stazione Appaltante affida a _____, che accetta, il “*Servizio di realizzazione di n. 2 concerti nel parco mediceo di Pratolino*” alle condizioni stabilite nella scheda tecnica (proposta progettuale) allegato B parte integrante al presente contratto.

L'Esecutore assicura la partecipazione di (specificare artisti) _____ allo spettacolo “*Musiche da film*” programmato il 2 Ottobre 2016 alle ore

17,00 e la partecipazione di (specificare artisti) , presso il Pratone prospiciente la statua del Colosso dell'Appenino del Giambologna allo spettacolo "Le 4 stagioni" programmato il 30 ottobre 2016 alle ore 17,30 presso la Sala Rossa della Paggeria, nel Parco mediceo di Pratolino.

Il programma dei concerti viene allegato sotto la lettera A) quale parte integrante al presente contratto.

Città metropolitana di Firenze si impegna a liquidare all'Esecutore il seguente corrispettivo, comprensivo del cachet per le due rappresentazioni, diarie, oneri previdenziali e assistenziali, viaggi, trasporto strumenti, assicurazioni, SIAE, impianto e service audio:

€ () + IVA

L'intero importo dovuto sarà corrisposto in unica soluzione dietro presentazione di regolari fatture e certificato di agibilità E.N.P.A.L.S.

La fattura andrà trasmessa nella modalità elettronica.

L'Esecutore, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

Il corrispettivo totale sopra indicato è da intendersi a copertura totale di tutte le spese dell'Esecutore. Non sarà riconosciuto alcun altro rimborso, da parte di Città Metropolitana di Firenze per l'intera produzione degli spettacoli citati, né all'Esecutore né ad eventuali parte terza.

ART. 4 – Durata e decorrenza

L'affidamento del servizio è disposto con decorrenza dal _____, data del verbale di avvio del servizio, e scadenza il _____.

Per ragioni di urgenza in data _____ si è provveduto all'avvio delle attività oggetto dell'appalto nelle more della stipulazione del contratto, a norma di quanto consentito dall'art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.

ART. 5 - Obblighi dell'esecutore

L'Esecutore si impegna a fornire e a farsi responsabile a proprie spese delle seguenti voci:

- a) viaggi per tutti gli artisti e lo staff tecnico;
- b) spettacolo completo di tutte le parti necessarie a rappresentare il programma concordato, allegato A) parte integrante al presente contratto;
- c) tutto il personale tecnico e artistico, scene, costumi, l'eventuale noleggio e trasporto degli strumenti (incluso pianoforte), impianto e service audio e quant'altro necessario per la rappresentazione dello spettacolo al punto 2;
- d) l'Esecutore si rende responsabile del pagamento dei salari e diarie dei propri artisti, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali;
- e) l'Esecutore fornirà il certificato di Agibilità E.N.P.A.L.S;
- f) l'Esecutore comunicherà al Polo i dati del proprio responsabile, che dovrà presenziare dal momento di arrivo al momento della partenza della Produzione;
- g) l'Esecutore dovrà fornire scheda tecnica completa. Detto documento è parte integrante del presente contratto (Allegato B)

m) l'Esecutore si fa carico di fornire gratuitamente il materiale informativo necessario a garantire il buon esito della promozione del suddetto spettacolo, collaborando per tutte le forme di pubblicità e comunicazione (conferenza stampa, interviste e servizi fotografici).

ART. 6 -Diritti audiovisivi

Lo spettacolo potrà essere interamente registrato in formato audio e video dalla Città metropolitana di Firenze. Viene altresì consentito l'utilizzo di 3 minuti di ripresa video ad esclusivo uso di cronaca.

L'Esecutore autorizza fin d'ora le fotografie di scena realizzate dai fotografi accreditati dal Parco mediceo di Pratolino.

ART. 7 - Misure di sicurezza

Il Parco mediceo di Pratolino si impegna affinché nel luogo dello spettacolo siano adottate le più opportune misure atte ad assicurare l'incolumità degli artisti e la protezione dei loro impianti e/o strumentazioni. A tale fine il Parco si impegna a predisporre un'adeguata sorveglianza al fine di prevenire ed impedire l'accesso di persone non autorizzate in modo particolare nello spazio riservato all'esibizione, nella zona di retropalco e nei camerini (se presenti).

ART. 8 – Cessione contratto, cause di risoluzione.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio in oggetto.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;

- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

ART. 9 Mancata effettuazione dello spettacolo per cause di forza maggiore

Nell'ipotesi che lo spettacolo non possa avere inizio per cause di forza maggiore, la presente scrittura sarà considerata risolta.

Gli eventi si terranno anche in caso di maltempo. In tal caso, le parti concordano che, lo spettacolo "Musiche da film" programmato il 2 Ottobre 2016 alle ore 17,00 presso il Pratone prospiciente la statua del Colosso dell'Appenino del Giambologna, potrà tenersi presso la Sala Rossa della Paggeria.

E' fatta eccezione per l'ipotesi di maltempo che comprometta l'accesso al Parco in condizioni di sicurezza. In tale ultima ipotesi, le parti convengono che l'annullamento dell'evento per maltempo entro i 2 giorni precedenti la data stabilita non conferisce all'Esecutore il diritto a pretendere il compenso. In tal caso, la manifestazione verrà infatti rinviata alla prima data utile, da definire con l'accordo delle parti.

Nel caso in cui l'annullamento sopraggiunga dopo l'arrivo del Esecutore nella sede del Parco, verranno corrisposte all'Esecutore le spese effettivamente sostenute fino al quel momento, purché documentate.

In caso di parziale esecuzione, l'Esecutore avrà comunque diritto all'intero compenso pattuito, se questa è dovuta a cause non ad esso imputabili.

ART. 10 - Recesso per cause imputabili all'Esecutore

Nell'ipotesi che lo spettacolo non possa avere inizio per cause imputabili all'Esecutore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In caso di malattia comprovata di un artista non sostituibile l'Esecutore farà il possibile per verificare insieme al Parco mediceo di Pratolino la possibilità di rinviare lo spettacolo ad altra data. Se questo non fosse possibile il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 11 - Recesso per cause imputabili al Parco

Nell'ipotesi che lo spettacolo non possa avere inizio per cause imputabili al Parco il contratto si intenderà risolto di diritto e il Parco dovrà corrispondere il corrispettivo pattuito.

ART. 12 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del prestatore, che espressamente dichiara di assumere. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui trattasi è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e esente IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i e che il presente contratto è registrabile in caso d'uso, a tassa fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. n.131/1986.

ART. 13 – Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte IV, Titolo I "Contenzioso" del Codice D.Lgs. 50/2016 con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga

raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ART. 15 – Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa l'Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per la Città Metropolitana di Firenze : F.to _____

Per l'Esecutore _____ : F.to _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Concessionario dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 9, 10 e 13 del presente contratto.

Per l'Impresa _____ : F.to _____